

STATUTO DEL PARTITO LIBERALE EUROPEO

P. L. E.

Articolo 1 - Finalità, partecipazione e simbolo

1. Il Partito Liberale Europeo (d'ora in poi "Partito" o "PLE") è una libera associazione di cittadini che, ai sensi dell'art. 49 della Costituzione della Repubblica Italiana, si propongono di concorrere con metodo democratico a determinare la politica Nazionale ed Europea, ispirandosi al principio di Libertà, quale primo e supremo fattore della Società Civile e riferimento per ogni iniziativa di carattere pubblico e privato.
2. Il Partito Liberale Europeo riconosce la partecipazione popolare alla vita pubblica e garantisce il principio della pari opportunità fissato dall'art. 51 della Costituzione della Repubblica. Il Partito Liberale Europeo esalta il riconoscimento del merito e rifiuta discriminazioni personali e sociali di qualunque natura.
3. Il Partito fa propri i principi del Manifesto Liberale di Andorra del 2017.
4. Il Partito è organizzato su base territoriale degli organismi regionali provinciali, comunali e municipali. Il modello organizzativo si attua con le assemblee congressuali, regionali e provinciali.
5. Il Partito ha come simbolo un cerchio di colore nero su fondo blu sventolante nel quale, in alto e sulla destra vi sono 12 stelle gialle lungo il perimetro del cerchio, in basso al centro una fascia tricolore, verde bianca e rossa, che attraversa il simbolo orizzontalmente e incrocia una fascia tricolore che attraversa verticalmente la sezione sinistra del simbolo. Al di sopra della fascia orizzontale è inserita la scritta in bianco "Partito Liberale Europeo".
6. Il Partito ha sede legale in via Giunio Bazzoni 15, 00195 Roma.
7. Le modifiche al simbolo e la modifica della sede legale, pur essendo modifiche statutarie, sono deliberate dalla Direzione Nazionale.
8. Per il conseguimento dei propri fini statutari il Partito può:
 - a. promuovere iniziative politiche ed elettorali;
 - b. elaborare e proporre norme ed indirizzi per la tutela dei diritti di libertà;
 - c. istituire centri di studio, documentazione, ricerca e formazione;
 - d. stabilire rapporti con altre istituzioni culturali e scientifiche e con organismi, movimenti o associazioni nazionali ed internazionali che abbiano scopi affini;
 - e. promuovere e curare la redazione e la diffusione di pubblicazioni periodiche, notiziari, prodotti editoriali e audiovisivi;
 - f. strutturare e redigere percorsi informativi e formativi;
 - g. incoraggiare l'utilizzo e la diffusione delle tecnologie informatiche e telematiche per il progresso della democrazia e della libertà;

- h. promuovere o partecipare ad ogni altro tipo di manifestazione che possa contribuire all'affermazione dei principi di libertà in ogni attività pubblica e privata;
- i. federarsi con altre forze politiche aventi la medesima ispirazione;
- j. confederarsi con altre forze politiche con l'obiettivo di realizzare un condiviso programma politico.

Articolo 2 - Principi di democrazia interna

1. Il Partito Liberale Europeo appartiene agli iscritti. Il Partito si organizza con le autonomie territoriali, regionali e locali e si impegna alla piena partecipazione politica delle donne. Il Partito Liberale Europeo promuove le cariche politiche ed istituzionali.
2. Nelle candidature del Partito nessuno dei due sessi può essere in misura superiore ai 2/3. Il Partito assicura a far circolare tutte le informazioni necessarie a tale scopo, tramite l'accesso alla rete internet, per essere informati e per fare proposte sulle riunioni e sulle deliberazioni degli organi dirigenti. La vita associativa degli iscritti è regolata dalla partecipazione e dalle decisioni assunte. Ogni iscritto ha diritto di voto.

Articolo 3 - L'iscrizione al Partito

1. Possono iscriversi al Partito, purché abbiano l'età di 16 anni, i cittadini italiani e i cittadini dell'Unione Europea. Per soggetti non cittadini dell'Unione Europea l'iscrizione deve essere preceduta dal parere favorevole della Direzione Nazionale.
2. L'iscrizione al Partito è individuale e annuale e comporta il versamento della quota annuale, stabilita dalla Direzione nazionale. L'iscrizione è disciplinata dall'apposito Regolamento Adesioni, che detta le modalità, i requisiti e le procedure, anche attraverso internet, per l'iscrizione, il rinnovo e il versamento delle quote annuali.
3. Il Partito e ogni suo organo centrale e periferico si impegnano a trattare i dati acquisiti con le iscrizioni nel pieno rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD - Regolamento (UE) n. 2016/679). Il Partito nella persona del Segretario Nazionale è il responsabile del trattamento dei dati degli iscritti a cui saranno comunicate le finalità e le modalità del trattamento svolto, i diritti garantiti dalla legge e in particolare l'indicazione degli incaricati che compiono le operazioni di trattamento.
4. Non può essere iscritto al Partito chi sia iscritto ad altro Partito o movimento politico nazionale, ovvero svolga attività politica in rappresentanza o a favore di altri partiti, salvo espressa deroga concessa dalla Direzione Nazionale; in caso di adesione o candidatura presso altro soggetto politico, senza la deroga concessa dalla Direzione Nazionale, decade automaticamente da iscritto al Partito. Tale decadenza viene deliberata dal Comitato di Garanzia ovvero, in nei casi di urgenza, pronunciata dal Presidente del Partito, garante dello Statuto, salvo il successivo procedimento innanzi il Comitato di Garanzia, se sollecitato dall'interessato.
5. La decadenza della qualifica di associato si verifica per:
 - a. dimissioni, rese ai sensi dell'articolo 7;
 - b. decadenza, a seguito del mancato versamento della quota associative o iscrizione ad altro Partito o movimento politico;

- c. espulsione, per effetto di provvedimento disciplinare adottato dagli organi di garanzia;
 - d. adozione di comportamenti concludenti incompatibili con il permanere dei presupposti dell'adesione.
6. L'eventuale riammissione dell'iscritto nei casi di decadenza è stabilita dal Comitato di Garanzia che provvede alla contestazione ed al contraddittorio con l'interessato.

Articolo 4 - Diritti e doveri degli iscritti

1. Ogni persona iscritta al Partito ha il diritto di:
- a. essere compiutamente informata;
 - b. partecipare alla elaborazione della linea politica e programmatica del Partito;
 - c. esprimere e sostenere le proprie posizioni ideali, religiose, culturale e politiche;
 - d. esigere la regolare convocazione ed essere messa in condizione di partecipare ad assemblee ed alle riunioni degli organismi di cui fa parte;
 - e. partecipare alle elezioni degli organi dirigenti del Partito ed avanzare la propria candidatura ai diversi livelli;
 - f. adire e ricorrere agli organismi di garanzia per denunciare violazioni statutarie o regolamentari e per tutelare i propri diritti associativi.
2. Ogni persona iscritta al Partito ha il dovere di:
- a. rispettare le norme dello Statuto;
 - b. impegnarsi nel proprio ambiente sociale, culturale, territoriale o lavorativo per la crescita del partito, diffondendo i suoi programmi e le sue idee;
 - c. rilevare e condividere criticità e bisogni, sia a livello nazionale che a livello territoriale, di carattere sociale, economico, formativo, culturale, organizzativo, strutturale e infrastrutturale dove il Partito è opportuno che si impegni;
 - d. contribuire economicamente alla vita del Partito, versando regolarmente le quote di iscrizione;
 - e. sostenere le liste e i candidati che hanno avuto il consenso del Partito;
 - f. proporre il dibattito politico sia in seno agli Organi territoriali che in sede nazionale.

Articolo 5 - Adesione al Partito da parte dei soggetti collettivi

1. Il Partito si avvale della collaborazione attiva di cittadini e di gruppi che aderiscono in varie forme. Possono aderire al Partito fondazioni, circoli, associazioni e movimenti, sulla base di convenzioni, da stipularsi caso per caso, e sottoscritte tra l'ente collettivo e la Segreteria Nazionale del Partito, previa deliberazione della Direzione Nazionale.
2. L'adesione di tali soggetti non determina l'iscrizione al Partito dei loro associati.

Articolo 6 - Dimissioni

1. Le dimissioni dal Partito devono essere rassegnate per iscritto presso l'organo territoriale competente, che provvede alla tempestiva trasmissione delle stesse alla Segreteria.
2. Le dimissioni comportano automaticamente la decadenza da qualsiasi incarico ricoperto dal dimissionario all'interno del Partito nonché l'estinzione di eventuali procedimenti disciplinari in corso dinanzi al Comitato di Garanzia.
3. Le dimissioni non danno diritto al rimborso della quota associativa o di eventuali contributi versati dal dimissionario.

Articolo 7 - Organizzazione all'estero del Partito

1. Il Partito Liberale Europeo, per garantire la partecipazione politica agli italiani residenti all'estero, organizza le proprie strutture anche in altri Paesi.

Articolo 8 - Organi nazionali e territoriali del Partito

1. Sono organi nazionali del Partito:
 - a. il Congresso Nazionale;
 - b. il Consiglio Nazionale;
 - c. la Direzione Nazionale;
 - d. uno o più Presidenti d'Onore;
 - e. il Presidente Nazionale;
 - f. il Segretario Nazionale;
 - g. il Presidente del Consiglio Nazionale;
 - h. il Tesoriere Nazionale;
 - i. i Coordinamenti Territoriali;
 - j. i Presidenti e i Segretari dei Coordinamenti Territoriali;
 - k. i Comitati di Garanzia di prima e seconda istanza;
 - l. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 9 - Il Congresso Nazionale

1. Il Congresso Nazionale è il momento di espressione diretta della volontà di tutti gli iscritti al Partito, che ne stabiliscono il progetto e gli obiettivi politici generali.
2. È convocato dal Presidente Nazionale in via ordinaria ogni 3 anni, in via straordinaria su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Nazionale.

3. La partecipazione degli aventi diritto può avvenire anche mediante voto sulla piattaforma telematica.
4. Le deliberazioni del Congresso Nazionale sono prese a maggioranza semplice e sono valide qualunque sia il numero dei votanti.
5. Al Congresso Nazionale spetta:
 - a. la definizione dell'indirizzo politico generale del Partito sulla base della mozione politica votata a maggioranza;
 - b. l'elezione del Consiglio Nazionale;
 - c. l'approvazione delle modifiche statutarie, con facoltà di delega al Consiglio Nazionale;
 - d. la decisione di scioglimento del Partito.
6. Le modalità di convocazione del Congresso, di svolgimento dei lavori, di verifica della legittimazione al voto, di esercizio del voto, di comunicazione delle deliberazioni assunte sono stabilite con Regolamento Congressuale, approvato dal Consiglio Nazionale.
7. Il Regolamento Congressuale può prevedere che il Congresso Nazionale sia composto da delegati eletti, secondo criteri stabiliti nel Regolamento medesimo, in rappresentanza degli iscritti e degli elettori delle regioni.

Articolo 10 - Il Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale indirizza l'azione politica, l'organizzazione e il funzionamento del Partito secondo le determinazioni del Congresso Nazionale.
2. Il Consiglio Nazionale approva e modifica il proprio Regolamento di funzionamento.
3. Il Consiglio Nazionale elegge al suo interno il Presidente del Consiglio Nazionale e un eventuale ufficio di Presidenza. Si riunisce in via ordinaria ogni 6 mesi o entro 30 giorni se richiesto da un terzo dei suoi componenti o dal Presidente Nazionale.
4. La riunione del Consiglio Nazionale immediatamente successiva al Congresso Nazionale provvede all'elezione di (i) uno o più Presidenti d'Onore, (ii) il Presidente Nazionale, (iii) il Segretario Nazionale, (iv) il Tesoriere, (v) il Presidente del Consiglio Nazionale medesimo, (vi) la Direzione Nazionale, (vii) i Comitati di Garanzia di prima e seconda istanza e (viii) il Collegio dei Revisori dei Conti.
5. Il Consiglio Nazionale resta in carica fino al successivo Congresso Nazionale ed è composto di 60 membri, di cui un quarto riservato ai soci fondatori (15); un terzo eletto dal Congresso Nazionale (20) ed un decimo eletto all'estero (6). I restanti eletti dai Congressi regionali propongono le quote congressuali riconosciute agli stessi.
6. Il Consiglio Nazionale:
 - a. delibera sulle modifiche statutarie che gli siano state delegate dal Congresso Nazionale;
 - b. delibera sulle proposte politiche della Direzione Nazionale e dei singoli consiglieri;

- c. delibera su disegni politici e programmatici proposti dalle Commissioni Politico Tematiche e presentate da relatori di Commissione.

Articolo 11 - La Direzione Nazionale

1. La Direzione Nazionale attua la linea politica del Partito sulla base della mozione politica approvata dal Congresso Nazionale ed in attuazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio Nazionale; indirizza e controlla le organizzazioni e le attività degli organi periferici e dei gruppi parlamentari.
2. La Direzione Nazionale è composta dai membri eletti dal Consiglio Nazionale nel numero previsto dal suo regolamento.
3. Ne fanno parte di diritto il o i Presidenti d'Onore, il Presidente Nazionale, il Presidente del Consiglio Nazionale, il Segretario Nazionale, il Tesoriere Nazionale, il Segretario Nazionale dell'organizzazione giovanile o suo sostituto, nonché i Presidenti dei Gruppi Parlamentari alla Camera, al Senato e al Parlamento Europeo, e, eventualmente, i rappresentanti nazionali degli enti collettivi aderenti, sulla base delle relative convenzioni.
4. La Direzione Nazionale approva i regolamenti, entro i termini stabiliti dallo Statuto. La Direzione Nazionale è presieduta dal Presidente Nazionale.
5. La Direzione Nazionale determina le linee politiche dell'attività dei gruppi Parlamentari della Camera, del Senato e del Parlamento Europeo, ha il compito di stilare i programmi elettorali e approvare le liste dei candidati al Parlamento Europeo, alla Camera e al Senato.
6. Verifica l'elenco delle candidature e ne ratifica gli esiti.
7. Approva, inoltre, i programmi e le liste per l'elezione dei Presidenti di Regione e le liste dei candidati ai Consigli regionali, nonché i candidati sindaco nei comuni capoluogo di Regione.
8. La Direzione Nazionale approva il bilancio annuale del Partito.
9. Le posizioni che si rendessero vacanti per dimissioni, decesso, decadenza, possono essere surrogate per cooptazione su proposta del Presidente Nazionale.

Articolo 12 - Presidente d'Onore

1. Il Consiglio Nazionale elegge uno o più Presidenti d'Onore in ragione del contributo fornito per l'affermazione degli ideali liberali e dell'attività del Partito.
2. Il Presidente d'Onore è membro di diritto del Consiglio Nazionale e della Direzione Nazionale e partecipa alle riunioni della Segreteria Nazionale.

Articolo 13 - Presidente Nazionale

1. Il Presidente Nazionale è il garante dell'unità del Partito, di cui ha la rappresentanza politica e dirige l'organizzazione.
2. È eletto dal Consiglio Nazionale e dura in carica fino alla conclusione del successivo Congresso Nazionale.

3. Il Presidente Nazionale è membro di diritto del Consiglio Nazionale, del Comitato di Garanzia di seconda istanza e della Direzione Nazionale, della quale convoca e presiede le sedute.
4. Il Presidente Nazionale può conferire, d'intesa con la Direzione Nazionale, incarico specifico e determinato a membri del Partito; tali incarichi riferiscono al Presidente Nazionale e alla Direzione; fanno parte dell'Ufficio di Presidenza Nazionale e sono membri di diritto della Direzione Nazionale senza diritto di voto.
5. Può deferire per motivi disciplinari ogni iscritto al Partito, adottando anche provvedimenti urgenti e immediati in attesa della decisione degli organi disciplinari.

Articolo 14 - Segretario Nazionale

1. Il Segretario Nazionale è l'organo esecutivo e gestionale del Partito, è responsabile degli archivi e di ogni forma di comunicazione esterna del Partito, e dirige gli uffici del Partito in ambito nazionale.
2. È eletto dal Consiglio Nazionale e dura in carica sino alla conclusione del successivo Congresso Nazionale.
3. Il Segretario Nazionale può costituire un Ufficio di Segreteria, nominare uno o più Vice Segretari e delegare a questi ultimi alcune delle sue funzioni.

Articolo 15 - Il Presidente del Consiglio Nazionale

1. Il Presidente del Consiglio Nazionale è eletto dal Consiglio Nazionale e dura in carica fino alla conclusione del successivo Congresso Nazionale.
2. È membro di diritto della Direzione Nazionale.
3. Previa deliberazione della Direzione Nazionale, convoca il Consiglio Nazionale e ne presiede le riunioni.
4. Il Presidente del Consiglio Nazionale può nominare un Ufficio di Presidenza.
5. Il Presidente del Consiglio Nazionale, d'intesa con il proprio Ufficio di Presidenza, può istituire Commissioni Politico Tematiche e nominare il relativo Portavoce con l'obiettivo di disegnare progettualità politiche fattibili, integrate, sinergiche. Alle Commissioni Politico Tematiche possono essere cooptati, oltre che rilevanti personalità esterne, anche iscritti del Partito.

Articolo 16 - Il Tesoriere Nazionale

1. Il Tesoriere cura l'organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del Partito ed è preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria.
2. Il Tesoriere può essere coadiuvato da un Comitato nominato dal Consiglio Nazionale.
3. Nell'ipotesi in cui il Tesoriere cessi dalla carica prima del termine, la stessa sarà ricoperta dal Presidente Nazionale fino alla successiva convocazione del Consiglio Nazionale.

4. Il Tesoriere Nazionale sarà autorizzato ad operare, insieme al Segretario Nazionale, sul conto corrente intestato al Partito e disporrà delle finanze in base alle disposizioni che gli saranno impartite dal Segretario Nazionale. Il conto corrente potrà avere un solo delegato ad operare, oltre al Tesoriere Nazionale e al Segretario Nazionale.
5. Il comitato di Tesoreria è formato da 3 componenti, compreso il Tesoriere che lo presiede. I due componenti sono eletti dal Consiglio Nazionale. Il comitato di Tesoreria coadiuva il Tesoriere e verifica la gestione contabile e le risorse finanziarie.

Articolo 17 - Durata degli Organi

6. Gli Organi rimangono in carica per il tempo previsto dai rispettivi regolamenti e comunque per almeno 3 anni dalla loro costituzione. Decorso detto termine, gli Organi Nazionali restano in carica per la sola ordinaria amministrazione collegata alla tempestiva convocazione di un Consiglio Nazionale che rinnovi le cariche.
7. Eventuali decisioni che esulano dall'ordinarietà, sono adottate con il parere favorevole del Segretario Nazionale.

Articolo 18 - Rappresentanza legale

1. Il Presidente e il Segretario Nazionale hanno disgiuntamente la rappresentanza legale del Partito nei confronti dei terzi ed in giudizio, e sono i custodi ed i responsabili del logo e del simbolo del Partito.
2. Il Presidente ed il Segretario Nazionale esercitano la facoltà di concedere le deleghe per l'utilizzo del logo e del simbolo, su richiesta degli organi territoriali del Partito per uso elettorale e/o propagandistico ed in ogni altra occasione.

Articolo 19 - Coordinamenti territoriali, Presidenti e Segretari territoriali

1. I Coordinamenti territoriali sono articolati gerarchicamente sul territorio nazionale su base regionale, provinciale o di città metropolitana, di zona e comunale e all'estero su base dei confini dei continenti, delle aree e degli stati.
2. I membri del Coordinamento territoriale eleggeranno il proprio Presidente che avrà il ruolo di garantire l'unitarietà del Coordinamento e farà riferimento diretto al Presidente Nazionale.
3. I membri del Coordinamento territoriale eleggeranno il proprio Segretario che avrà il ruolo della gestione operativa e farà riferimento diretto al Segretario Nazionale.
4. Il Presidente territoriale può, d'intesa con il Presidente Nazionale e con il Segretario territoriale, istituire un Ufficio di Presidenza i cui membri saranno accreditati di incarichi specifici.
5. Il Segretario territoriale può, d'intesa con il Segretario Nazionale e con il Presidente territoriale, istituire un Ufficio di Segreteria i cui membri saranno accreditati di incarichi specifici.
6. Della organizzazione territoriale dovrà essere informata la Direzione Nazionale.
7. Scopi dei Coordinamenti territoriali sono, nei rispettivi ambiti di azione:

- a. attuare le indicazioni degli organi nazionali e di quelli gerarchicamente superiori;
 - b. fungere da supporto e coordinamento degli iscritti, aderenti e simpatizzanti;
 - c. svolgere funzioni di supporto e raccordo con gli amministratori del territorio;
 - d. Promuovere il posizionamento politico del Partito e la piattaforma politico programmatica ai fini di riscuotere consenso e iscrizioni;
 - e. Rilevare la correttezza del messaggio politico e verificare la efficacia nella risoluzione delle criticità e bisogni dei cittadini;
 - f. Accendere eventuali dibattiti politici ai giusti livelli organizzativi per rendere il Partito sempre più consapevole delle dinamiche dello scenario politico, economico, sociale ai fini di orientare un disegno di crescita e sviluppo.
8. Il Presidente Nazionale, su istanza della Direzione Nazionale, in caso di non coerenza degli atti degli eletti territoriali con il presente Statuto, ovvero in caso di gravi irregolarità nella gestione o di impossibilità di funzionamento del medesimo, può revocare la nomina elettiva e incaricare un commissario, a tempo determinato, per condurre il Congresso territoriale a nuove elezioni. Il commissario risponde del proprio operato alla Direzione Nazionale ed è l'unico titolato ad utilizzare il nome, il simbolo e le risorse del Partito.
9. I Coordinamenti territoriali non sono dotati di rappresentanza giuridica e di autonomia patrimoniale in quanto non reperiscono risorse economiche. Tuttavia, ove ciò sia reso opportuno in ragione dell'ampliamento delle attività svolte dal Coordinamento territoriale, del consistente numero di iscritti, e della necessità di organizzarsi attraverso una sede autonoma o in ragione di altre esigenze definite con apposito Regolamento approvato dalla Direzione Nazionale, possono essere dotati di autonomia patrimoniale e gestionale, reperendo le risorse economiche per il proprio funzionamento mediante autofinanziamento, ovvero da finanziamenti erogati dal livello nazionale nonché da ogni altra entrata prevista dalla legge.

Articolo 20 - Le candidature

1. Le candidature nelle singole circoscrizioni elettorali per il Parlamento italiano ed Europeo sono deliberate dalla Direzione Nazionale.
2. Sono incandidabili coloro che, alla data di presentazione delle liste, abbiano riportato una condanna definitiva per un reato infamante.
3. I Comitati di Garanzia, adeguandosi ad eventuali indicazioni del Consiglio Nazionale, stabiliscono le modalità e i limiti di applicazione di tale fattispecie.

Articolo 21 – La piattaforma telematica

1. La Direzione Nazionale promuove, sostiene e organizza forme di partecipazione associativa tramite la rete ed in particolare l'allestimento e la manutenzione di una piattaforma telematica nonché di altre tecnologie digitali, disciplinate da apposito regolamento, conformi alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riguardo a quanto disposto dal Regolamento europeo GDPR, dai provvedimenti e dalle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali e da eventuali future modifiche legislative alla normativa vigente.

Articolo 22 - Referendum interno

1. Il referendum interno può essere indetto su qualsiasi tematica relativa alla politica ed all'organizzazione del Partito.
2. Il Referendum interno è indetto dal Presidente Nazionale, cinque Federazioni Regionali ovvero il 5% degli iscritti al Partito.

Articolo 23 - Bilancio

1. Il Partito non ha fine di lucro e dispone di un patrimonio da cui si attinge per le spese connesse al suo funzionamento. Le entrate sono costituite da:
 - a. quote associative versate dagli iscritti;
 - b. quote di affiliazione di associazioni federate e aderenti;
 - c. contributi degli eletti nelle Istituzioni rappresentative;
 - d. erogazioni liberali, donazioni e lasciti;
 - e. finanziamenti e rimborsi elettorali ove previsti dalla normativa vigente;
 - f. ogni altra attività di raccolta ammessa dalla legge.
2. Il Tesoriere Nazionale provvede annualmente alla redazione del bilancio consuntivo del Partito, composto dallo stato patrimoniale e dal conto economico. Il bilancio consuntivo è approvato dalla Direzione Nazionale entro il 31 maggio.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Tesoriere sottopone al Comitato di Tesoreria il bilancio preventivo per l'anno successivo. Tale bilancio preventivo è sottoposto all'approvazione della Direzione Nazionale, entro il successivo 30 novembre.
4. La gestione amministrativa e finanziaria si conforma alla normativa vigente sul funzionamento e sul finanziamento dei partiti politici; ogni intervenuta modifica legislativa che dovesse confliggere con lo Statuto si intende automaticamente recepita nello stesso, in attesa di adeguarlo formalmente.

Articolo 24 – Revisori dei Conti

1. I Revisori contabili durano in carica 3 anni e possono ricevere l'incarico anche più volte consecutivamente. Il bilancio deve essere certificato da un collegio composto da tre Revisori dei Conti iscritti all'albo professionale da almeno tre anni.

Articolo 25 – I Comitati di Garanzia di prima e seconda istanza

1. I Comitati di Garanzia di prima e seconda istanza sono rispettivamente composti da 4 e 8 iscritti eletti dal Consiglio Nazionale su un elenco proposto dal Presidente Nazionale nel rispetto dell'equilibrio di parità tra i generi. La durata della carica è di 3 anni rinnovabili.
2. Le decisioni assunte dal Comitato di Garanzia di prima istanza possono essere impugnate dinanzi a quello di seconda istanza, nei modi e nei tempi previsti dal presente statuto.

3. I Comitati di Garanzia hanno il compito di risolvere conflitti con e tra gli iscritti e con e tra gli eletti inerenti la corretta interpretazione o applicazione delle regole statutarie e di ogni altra norma afferente al funzionamento del Partito, e al corretto utilizzo delle risorse economiche. Ha potere disciplinare da esercitarsi conformemente al presente Statuto nei confronti degli iscritti e degli eletti che vengano meno ai doveri assunti con l'iscrizione e l'elezione.
4. I diritti di difesa e contraddittorio sono assicurati anche mediante la preventiva contestazione dell'addebito recante l'indicazione della condotta che si qualifica come illecita e delle disposizioni ritenute violate; dalla previsione del termine di trenta (30) giorni per le difese; dall'accesso a tutti gli atti del provvedimento; dalla possibilità dell'inquisito di farsi eventualmente assistere nel giudizio disciplinare da soggetto qualificato da egli designato.
5. I Comitati di Garanzia hanno un potere di controllo nei casi di inadempienza o di conflitto nei confronti delle articolazioni territoriali del Partito. Hanno il potere di dirimere i conflitti che abbiano ad oggetto il commissariamento o lo scioglimento delle articolazioni territoriali. La sospensione, il commissariamento, la chiusura e lo scioglimento devono essere preceduti da una contestazione formale in cui venga garantito il contraddittorio.

Articolo 26 - Ricorsi e garanzie

1. Ciascun iscritto ha il diritto alla tutela e alla difesa del proprio buon nome.
2. Ciascun iscritto può presentare ricorso al Comitato di Garanzia di prima istanza, in ordine al mancato rispetto del presente Statuto e dei Regolamenti approvati.
3. L'iscritto contro il quale viene chiesta l'apertura di un procedimento disciplinare deve essere informato, entro il termine di una settimana, della presentazione di tale richiesta nonché dei fatti che gli vengono addebitati. L'iscritto ha il diritto, in ogni fase del procedimento, di essere ascoltato per chiarire e difendere il proprio comportamento. Qualora a suo carico sia adottata una misura disciplinare, ha il diritto di fare ricorso al Comitato di garanzia di seconda istanza, che si pronuncia in via definitiva. Non sono in ogni caso ammessi più di due gradi di giudizio.
4. Nel caso di impossibilità di funzionamento del Comitato di garanzia di prima istanza per qualunque causa, le relative funzioni sono demandate al Comitato di seconda istanza, che esercita la funzione fino alla elezione di una nuova commissione. Il Consiglio Nazionale procede all'elezione del nuovo Comitato entro novanta giorni.

Articolo 27 - Modalità di presentazione e decisione dei ricorsi

1. I ricorsi sono redatti in forma scritta, a pena di inammissibilità, indicando puntualmente le disposizioni che si ritengono violate. Ad essi è allegata la documentazione eventualmente ritenuta utile al fine di comprovarne i contenuti. La documentazione deve essere sottoscritta dal ricorrente, ovvero da un suo rappresentante legale sulla base di apposita delega, corredata dalla copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.
2. A pena di inammissibilità i ricorsi devono pervenire via e-mail all'indirizzo ufficiale del competente Comitato di Garanzia, entro e non oltre trenta giorni dalla data in cui hanno origine, ovvero sono divenuti noti, gli atti o i fatti oggetto di ricorso. Qualora il ricorso riguardi atti o violazioni attribuibili a precise persone fisiche, il ricorrente deve, contestualmente all'invio alla Commissione di Garanzia, inviarne copia alla controparte.

3. I Comitati di garanzia, entro trenta giorni a decorrere dalla data di ricezione del ricorso, effettuano opportune verifiche, istruttorie, audizioni. Essi devono in ogni caso garantire l'esito del ricorso entro il tempo massimo di sessanta giorni dall'inizio della procedura.
4. Un ricorso avente il medesimo oggetto non può essere ripresentato nei sei mesi successivi alla pronuncia in secondo grado del Comitato di Garanzia di seconda istanza.
5. La decisione del Comitato di garanzia di prima istanza può essere impugnata, con ricorso, entro i trenta giorni successivi alla notifica della prima decisione.

Articolo 28 - Sanzioni disciplinari

1. I Comitati di Garanzia irrogano le sanzioni derivanti dalle violazioni allo Statuto e dei Regolamenti, in misura proporzionale al danno recato al Partito.
2. Le sanzioni disciplinari sono:
 - a. il richiamo scritto;
 - b. la sospensione o la revoca degli incarichi svolti all'interno del Partito;
 - c. la sospensione dal Partito per un periodo da un mese a due anni;
 - d. l'espulsione dal Partito e cancellazione dall'anagrafe degli iscritti.

Articolo 29 - Gioventù Liberale Europea

1. Gioventù Liberale Europea (G.L.E.) è l'organizzazione giovanile del Partito, persegue i medesimi scopi, è unico e autodetermina democraticamente le proprie cariche e responsabilità ad ogni livello.
2. L'organizzazione giovanile ha il compito di diffondere l'idea liberale tra i giovani e di promuovere e costituire organizzazioni di studenti e di giovani lavoratori e/o imprenditori o liberi professionisti per l'affermazione dei principi liberali nelle future generazioni.
3. Essa si dà un proprio regolamento ed una propria autonoma organizzazione ed amministrazione, purché non contrastanti con lo Statuto e con l'azione politica del Partito; può ricevere contributi dai suoi iscritti sulla base del proprio Regolamento; per gli impegni di spesa e le obbligazioni assunte rispondono gli organi giovanili interessati.
4. Il Regolamento adottato dagli organi competenti dell'organizzazione giovanile diventa esecutivo dopo la ratifica della Direzione Nazionale del Partito, a cui deve essere senza indugio sottoposto; analogamente si procede per eventuali successive modifiche.
5. Il rappresentante politico territoriale dell'organizzazione giovanile, se esistente, avrà il diritto di partecipare a tutti gli organi direttivi locali di livello territoriale corrispondente con diritto di voto.
6. Appartengono automaticamente all'organizzazione giovanile tutti gli iscritti al Partito che non abbiano superato i trenta anni di età.

7. L'organizzazione giovanile deve, in ogni caso, adeguarsi alla linea politica determinata dai Congressi del Partito sia a livello Nazionale sia ai vari livelli territoriali; i suoi rappresentanti non possono assumere posizioni pubbliche contrarie a quelle del Partito.

Articolo 30 – Disposizioni transitorie

1. Entro [sei] mesi dalla approvazione o dalla modifica dello Statuto, la Direzione Nazionale adotta i Regolamenti ad essa demandati.